

COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 20/03/2020

<u>OGGETTO</u>: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DI MARTEDI' E VENERDI'

IL SINDACO

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. n. 6 del 02/03/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 9 del 02/03/2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35 ove si prevede che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'art. 50 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità:

- in data 11/03/2020 ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta;
- in data 13/03/2020 ha dichiarato che l'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia;

TENUTO CONTO che i provvedimenti sopra citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, stabiliscono che:

- l'accesso, ai luoghi ove si svolgono le attività commerciali, deve avvenire in modalità contingentata o comunque idonea ad evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori e in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse:
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che non risulta possibile garantire il rispetto delle disposizioni normative sopra citate nei mercati settimanali del Comune di Villasanta, di seguito identificati:

- mercato martedì in via Sciesa;
- mercato martedì produttori agricoli nel parcheggio di via Leopardi;
- mercato venerdì piazza Europa;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 8 del 11/03/2020 di sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali fino al 22/03/2020;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione delle disposizioni normative sovraordinate e al fine di garantirne il rispetto, disporre la sospensione delle attività di commercio su area pubblica dei mercati sopra citati fino al 03/04/2020;

Stante quanto sopra esposto,

ORDINA

la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica dei mercati settimanali nel comune di Villasanta, di seguito elencati, fino al giorno **03/04/2020**:

- martedì in via Sciesa;
- martedì produttori agricoli nel parcheggio di via Leopardi;
- venerdì piazza Europa;

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, fatti salvi ulteriori provvedimenti amministrativi del caso, si procederà con la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;

DEMANDA

Al personale del Settore Polizia Locale, ed agli altri organi di polizia, la vigilanza, il controllo, la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di competenza.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE INOLTRE CHE

la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Uffici comunali per la sua osservanza ed affinché provvedano ad informare direttamente gli interessati;
- Presidenza di Regione Lombardia;
- Prefettura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Carabinieri Monza e Brianza;
- Questura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Stazione Carabinieri di Villasanta;
- Comando Polizia Locale:
- ATS Monza e Brianza;

AVVERTE CHE

La presente Ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all'albo pretorio fino al 03/04/2020 e comunque fino all'adozione di nuovo provvedimento sindacale;

II Sindaco

Luca Ornago